




CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12
in data 02/04/2024**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Mario BOVINO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	SI
Monica AMASIO	ASSESSORE	SI



OGGETTO: SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO DEL BACINO ASTIGIANO - SOCIETÀ MISTA PUBBLICO PRIVATA GAIA S.p.A. - PATTI PARASOCIALI - RINNOVO - PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- il Comune di Asti detiene una partecipazione pari al ventitré/86 (23,86) % del capitale sociale nella società mista pubblico - privata Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. - siglabile GAIA S.p.A. – unitamente agli altri Comuni della provincia di Asti (n. 113 al 31/12/2023), aderenti al Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano - CBRA -, che complessivamente detengono circa il trentuno (31) % del capitale sociale, tutti insieme rappresentando i c.d. Soci pubblici; il restante quarantacinque (45)% del capitale sociale è detenuto dalla società IREN AMBIENTE S.p.A., del Gruppo IREN S.p.A., aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica (c.d. gara a “doppio oggetto”) per la cessione delle azioni di GAIA S.p.A. – in allora società *in house* - e per l'affidamento della gestione del servizio di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino astigiano, indetta a marzo 2016 dal Comune di Asti in accordo con il CBRA e conclusasi nel novembre 2016;
- la *governance* della Società è rimessa (i) allo Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria di GAIA nella seduta del 7/6/2016, divenuto efficace in data 20/2/2017 a seguito del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale sociale dedicato con il versamento da parte di IREN AMBIENTE S.p.A. della somma offerta in sede di gara; (ii) ai Patti parasociali intercorrenti tra i Soci pubblici e il Socio privato, divenuti efficaci in data 20/3/2017 a seguito della sottoscrizione da parte di tanti soci pari all'ottanta (80) % del capitale sociale, con validità quinquennale;
- i rapporti giuridici ed economici tra il CBRA, GAIA S.p.A., i Comuni consorziati al CBRA e Soci di GAIA, e il Socio privato IREN AMBIENTE sono regolati (i) dal Contratto di impegno del Socio privato industriale sottoscritto in data 9/3/2017, con durata pari alla scadenza del Contratto di servizio e (ii) dal Contratto di servizio sottoscritto in data 26/5/2017 con durata pari a 15 anni, e quindi fino al 25/5/2032;
- la pianificazione strategica dalla Società è attualmente prevista nel “Piano industriale” e nel relativo “Piano degli investimenti” 2021/2025, presentato il primo e approvato il secondo, nella seduta dell'Assemblea di GAIA del 24/6/2021, che rappresenta l'aggiornamento del “Piano industriale” e relativo “Piano degli investimenti” 2018/2023, presentato il primo e approvato il secondo, nella seduta dell'Assemblea del 4/10/2018, a seguito del perfezionamento dell'operazione di ingresso del Socio operativo industriale e della conseguente integrazione del “Piano industriale” precedente con l'offerta presentata in sede di gara dal medesimo Socio operativo, IREN Ambiente S.p.A..

Dato atto che:

- i citati Patti parasociali sottoscritti nel 2017 sono scaduti nel corso dell'esercizio 2022.

Preso atto che:

- in data 11/1/2024 è pervenuta la nota prot.A/n. 4388/2024 del Presidente di GAIA S.p.A. con la quale la Società ha portato all'attenzione di tutti i Soci l'esigenza di provvedere al rinnovo dei Patti parasociali scaduti invitando gli stessi ad avviare il relativo iter di approvazione presso gli Organi politico-amministrativi competenti;

- in data 19 e 20/3/2024 sono pervenute le note prot.A/n. 37491/2024 e n. 37759/2024 del Presidente di GAIA S.p.A. con le quali lo stesso ha condiviso con i Soci pubblici le proposte di modifica dei Patti parasociali oggetto di rinnovo, previamente concordate tra il Socio pubblico di maggioranza ed il Socio Privato.

Rilevato che:

- la disciplina speciale delle società a partecipazione mista pubblico-privata, alla cui categoria è riconducibile - come evidenziato in premessa - GAIA S.p.A., è rinvenibile nel “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (cd. TUSP) -*”, in seguito corretto ed integrato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100, e in particolare nell’art. 17 rubricato “*Società a partecipazione mista pubblico-privata*”;
- i patti parasociali sono regolati dall’art. 2341 *bis* e seg. del codice civile;
- in deroga a detta disciplina generale, il comma 4 lett. d) dell’art. 17 del citato TUSP dispone che “*i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni [...], purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita*”;
- l’art. 9 c. 5 del medesimo TUSP disciplina la competenza ad approvare la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali facendo rinvio all’art. 7 c. 1 del medesimo TUSP, attribuendola quindi espressamente al Consiglio comunale in caso di partecipazioni comunali;
- i commi 4 e 5 dell’art. 14 del richiamato TUSP, a mente dei quali “*c. 4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del ((comma 2)), anche in deroga al comma 5.*
c. 5. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempra il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.”, è stato positivizzato il principio del c.d. “divieto di soccorso finanziario” delle società partecipate da parte degli Enti pubblici, che risponde anche alle norme di derivazione eurounitaria sull’allocazione in capo al socio privato dei rischi operativi - tra i quali vi sono sicuramente quelli finanziari -, nell’ambito delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato alla cui specie sono riconducibili le società miste pubblico-private.

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale della Città di Asti n. 15 del 19/03/2015 avente ad oggetto: “*Sviluppo strategico della società Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano - G.A.I.A. S.p.A*”

- *Provvedimenti*”, con la quale venivano approvati gli indirizzi generali sull’operazione di trasformazione di GAIA S.p.A. da società a capitale interamente pubblico, affidataria di servizi in *house providing*, a società mista pubblico-privata, con cessione al socio privato operativo del 45% delle azioni della società medesima e affidamento alla stessa del servizio in partenariato pubblico privato, tutto ciò in vista delle Assemblee di CBRA e di GAIA svoltesi in data 10/4/2016 e aventi ad oggetto l’approvazione dei medesimi indirizzi;
- la Delibera dell’Assemblea di CBRA del 23/10/2015 avente ad oggetto “*Servizio di valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Relazione ai sensi degli artt. n. 34 D.l. n. 179/2012 e 3 bis del D.L. n. 138/2011 – Approvazione*”;
 - la Delibera di Consiglio Comunale della Città di Asti n. 51 del 16/12/2015 avente ad oggetto: “*Gara per l’individuazione di un socio operativo di GAIA SPA e per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Provvedimenti*”, con cui venivano approvati (i) lo Schema di Bando di Gara tramite procedura ristretta per l’individuazione di un socio privato operativo industriale della società GAIA e per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, (ii) lo Schema del nuovo Statuto di GAIA e (iii) lo Schema dei Patti parasociali, tutto ciò in vista delle Assemblee del CBRA e di GAIA S.p.A. tenutesi in data 17/12/2015 per approvare i medesimi documenti.

Considerato che:

- i Patti parasociali di GAIA S.p.A., sottoscritti nel 2017e scaduti nel corso dell’esercizio 2022, devono essere rinnovati al fine di assicurare la continuità degli assetti patrimoniali e di *governance* della Società medesima, così come delineati all’esito della summenzionata gara a doppio oggetto aggiudicata nel 2016.

Precisato in proposito che:

- nell’ambito della rinegoziazione dei Patti parasociali scaduti si è reso necessario apportare al testo alcune proposte di modifica, così come esposte dal Presidente di GAIA nelle citate note del 19 e 20/3/2024 ed evidenziate nel documento allegato alla presente Deliberazione (Doc. all. sub n. 1);
- dette modifiche rispondono sostanzialmente alla necessità di adeguare il testo previgente dei Patti parasociali, messi a gara prima dell’entrata in vigore del TUSP, alle disposizioni del medesimo Testo Unico entrato in vigore nel mese di settembre 2016 ed in particolare agli artt. 14 e 17 citati sopra;
- nell’aggiornamento del documento si è infine tenuto conto di alcune variazioni intervenute di carattere formale (quali ad es. denominazioni dei Soci), riportate quindi nel testo definitivo sottoposto ad approvazione, che tuttavia, per agevolare la lettura, non risultano evidenziate nel documento appositamente predisposto ed allegato sub Doc. n. 1 alla presente Deliberazione.

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dei Patti parasociali di GAIA S.p.A. intercorrenti tra tutti i Soci pubblici facenti parte del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano ed il Socio privato operativo, IREN AMBIENTE S.p.A., approvando lo “Schema” allegato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Doc. all. sub n. 2), e autorizzando il Sindaco, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Città di Asti, alla sottoscrizione di medesimi Patti parasociali, conferendogli altresì - fin d’ora - la facoltà di apportare modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine al profilo di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate.

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, sotto il profilo di regolarità contabile dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi Demografici.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria.

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Ritenuto che il presente atto rientri nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere tempestivamente al rinnovo dei Patti parasociali di GAIA S.p.A..

Su proposta del SINDACO, Maurizio Rasero,

LA GIUNTA, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di procedere al rinnovo dei Patti parasociali di GAIA S.p.A. intercorrenti tra tutti i Soci pubblici facenti parte del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano - CBRA - ed il Socio privato operativo, IREN AMBIENTE S.p.A.;
2. di approvare lo "Schema dei Patti parasociali" di GAIA S.p.A. allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Doc. all. sub n. 2);
3. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Città di Asti, alla sottoscrizione di sopracitati Patti parasociali, conferendogli fin d'ora la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, che si rendessero eventualmente necessarie, al citato "Schema", allegato sub Doc. n. 2 alla presente Deliberazione;
4. di demandare al competente Dirigente del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate tutti gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
5. di demandare altresì al Dirigente suddetto la trasmissione della presente deliberazione a GAIA S.p.A. affinché curi la successiva sottoscrizione dei Patti parasociali così come risultanti dallo "Schema" ivi allegato e rispettivamente approvato dai competenti organi politico - amministrativi dei Soci pubblici e del Socio privato, nonché a CBRA per quanto di proprio interesse.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000.